

La numismatica e le norme di legge che la disciplinano

Relazione della conferenza tenuta il 12 dicembre 2014
a cura di Adalberto Merola



La moneta come testimonianza o come valore di bene culturale nel contesto legislativo.

Questa relazione si inquadra in un programma che prevede una serie di incontri telematici di natura didattica volti a far conoscere perché e quando la Moneta è considerata bene culturale e quali siano le normative più ricorrenti poste a presidio e tutela della cosa di interesse numismatico.

Questa relazione verrà inserita nel sito del C.N.P. ove si potrà trovare una prima pubblicazione telematica intitolata l'A-B-C della Numismatica, confronto aperto con i neofiti e gli appassionati.

In questi lunghi anni di militanza nel C.N.P. ho svolto conferenze incontri, manifestazioni, toccando i più disparati temi ed argomenti che la moneta suggeriva.

Ho avuto modo di analizzare il percorso fatto dall'uomo per arrivare ad individuare il parametro o la misura del valore di transazioni di prestazioni diverse tra loro (money), ancora ho avuto modo di esaminare la moneta dal punto di vista del metallo,(coin) anche qui ho riproposto le vicende che vedevano l'evoluzione dell'uomo dalla pietra alla metallurgia, le sue scoperte i tentativi, la creazione di un bagaglio tecnico sempre più raffinato che lo porta ad inventare forni fusori, leghe, a trasformare il metallo in attrezzi utili per la vita quotidiana come a trasformarlo in armi.

Attraverso la scoperta del metallo ho cercato di far comprendere la loro circolazione la loro utilizzazione in forma di moneta, la dinamica dei commerci: qui si matura e si forma il concetto sintetico di moneta come coin e come money.

Tempo addietro, nel periodo in cui ho svolto conferenze e manifestazioni sul mondo romano antico e bizantino ho avuto la possibilità di individuare alcuni elementi importanti propri della moneta quali:

l'epigrafia (le scritte nella moneta)

l'iconografia (il disegno nella moneta)

la pondometria (il peso della moneta)

Con ciò facendo, ed adesso entro nel merito della relazione, ho implicitamente individuato alcune categorie proprie delle cose mobili ed immobili che rientrano in quelle del così detto bene culturale, come previsto dall'art. 2 del Codice Beni culturali ed ambientali, di seguito indicato come Codice, con collegamento esplicito agli artt. 10 – 11 del Codice richiamato.

Il concetto di bene culturale, come valore giuridico fondamentale, trova nell'art. 9 della Costituzione la fonte prima, il cui testo per comodità qui riproduco:

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio ed il patrimonio artistico ed archeologico della Nazione”

E ribadito nell'art. 117 che recita:

“Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle materie....., al comma secondo lettera S nella “tutela dell'ambiente dell'ecosistema, dei beni culturali”

Da qui la necessità dello Stato di sottoporre la cosa, per noi di natura numismatica, ad una verifica e successivamente ad attribuirle quella di bene culturale; procedura prevista dall'art 13 e segg. del Codice.

Per meglio comprendere il concetto di bene culturale riporto qui la sentenza del Consiglio di Stato 1990, II, 435:

“Il bene culturale deve essere inteso nella sua naturale nozione e funzione di base quale testimonianza di civiltà ed insostituibile fonte di cultura e come tale deve essere oggetto di tutela conservazione e processo di cultura”

Anche la moneta o le cose proprie della Numismatica pertanto possano rientrare nella categoria di bene culturale in quanto dotate di peculiarità a loro proprie a condizione che abbiano le caratteristiche enunciate anche nella sentenza citata; la Numismatica come si sa è la scienza che studia le monete fa parte della grande famiglia dell'archeologia, quindi anche a questa fanno riferimento molte norme contenute nella Costituzione, nel codice civile, nel diritto tributario, nel codice penale, nel diritto amministrativo, nel diritto fiscale, nella legislazione speciale ed ai suoi aggiornamenti, nelle norme di diritto internazionale e nelle convenzioni speciali.

Queste normative quindi sono poste a salvaguardia e presidio della moneta quando assume l'espressione di un valore o di testimonianza di bene culturale.

In termini semplici per quanto sopra riportato significa che per avere questa caratura la moneta deve avere requisiti di eccezionale interesse per rarità e pregio, questa caratteristica discende da dettati esposti nella nostra Costituzione, artt. 9 e 117 già citati, da cui discendono a loro volta norme di legge specifiche, ricordo qui succintamente alcune norme nell'intento di stimolare la vostra curiosità:

822 c.c.

“Fanno parte del demanio pubblico gli immobili riconosciuti di interesse storico archeologico.....ed infine altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio”

823 c.c. intitolato condizione giuridica del demanio pubblico

825, intitolato diritti demaniali sui beni altrui

826 c.c.

“Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le cose di interesse storico archeologico paleontologico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo”

832 c.c.

Il privato ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge”

839 c.c.

Le cose di proprietà privata immobili o mobili che possiedono interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, sono assoggettate alle disposizioni delle leggi speciali”

932 c.c. intitolato tesoro

Codice penale:

art.648 c.p. ricettazione
art 648 bis c.p. riciclaggio

Punto di fusione e di riferimento di tutte le normative sparse in ogni ramo del diritto privato e pubblico in tema di bene culturale, tema a cui questa relazione fa riferimento, lo individuo nel così detto Codice dei Beni culturali ed ambientali e sue successive modifiche, in particolare nell' artt. 10- comma 3 lettera e, comma 4 lettera b) nei DLGS 156/2006 e DLGS n.62/2008 dove si parla espressamente di cose di interesse numismatico e di collezionismo numismatico come negli articoli che sotto citerò.

Norme queste in evoluzione, il Codice è a mio avviso da considerarsi come un cantiere aperto mirante sempre più e meglio a definire quando la cosa numismatica diviene testimonianza di bene culturale, questo concetto come ho potuto riferire nasce da una precisa esigenza prevista dalla nostra carta costituzionale che considera il bene culturale come caposaldo e prerogativa dello Stato.

A queste disposizioni, come riferivo, si uniforma in particolare quello che viene definito Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici e successive modifiche; di questo, come anticipato, esaminerò alcune norme riguardanti specificatamente la Numismatica e la Moneta per vedere quando questa potrà avere il connotato di bene culturale.

L'Art. 10

Sono beni culturali quando sia avvenuta la dichiarazione prevista dall'art.13 comma 3 relativa ai beni di cui alle lettere a-b-c-d),

e) qui il Codice recita ed individua nelle:

collezioni o serie di oggetti a chiunque appartenenti che non rientrino in quelli indicati al comma 2, che per tradizione forme particolari caratteristiche ambientali ovvero per la rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica od etnoantropologica rivestono nel complesso un eccezionale interesse.

Comma 4 lettera b)

“...sono comprese le cose di interesse numismatico che in rapporto all'epoca, alle tecniche ed al materiale di produzione nonché al contesto di riferimento abbiano carattere di rarità o di pregio, Dlgs n.156/2006 (e Dlgs n. 62/2008) parla esplicitamente di “collezionismo numismatico dal 2006 “al fine di differenziare le monete antiche dalle altre cose suscettibili di tutela”

Nella relazione che accompagna la normativa si legge:

” che l'eccezionale interesse delle collezioni va ricercato nella rarità e nel progetto delle cose, elementi che dovranno essere valutati in rapporto:

all'epoca

alle tecniche

al materiale di produzione”

La relazione sottolinea anche che la serialità, cioè l'esistenza di più pezzi simili od identici all'interno della collezione, non sarebbe fuorviante ai fini dell'accertamento dell'interesse storico,

ciò in quanto i rinvenimenti di, tesoretti ossia proprio la serie di monete spesso della stessa epoca e dello stesso valore costituiscono eventi di grande rilievo perché permettono la ricostruzione dei flussi monetari dell'antichità e conseguentemente delle vicende legate agli scambi ed ai commerci del mondo antico.

Gli elementi per la moneta o cose di numismatica valutabili della rarità e del pregio sono da considerarsi indici di rilevanza culturale devono essere applicati, sempre secondo la relazione, **“in maniera disgiunta”** ciò per la particolare natura dell'oggetto di interesse numismatico che può appunto essere di interesse o per la sua rarità o per il suo pregio storico.

L'eccezionale interesse delle collezioni va ricercato quindi nella rarità nel progetto delle cose in relazione all'epoca alle tecniche ed al materiale di produzione

Va subito ribadito che la moneta come espressamente affermato nel articolo 826 del codice civile in qualunque modo rinvenuta nel sottosuolo fa parte del patrimonio dello Stato, questo, attraverso i propri organi competenti ha il diritto di accertare la caratura del rinvenimento secondo una specifica procedura prevista che sotto passerò in rassegna.

Nel prossimo incontro cercherò di esaminare lo “status” delle monete antiche circolanti ed in possesso degli appassionati nelle varie tipologie di scambio.

Art. 13 DICHIARAZIONE DELL'INTERESSE CULTURALE.

Passo ad esaminare la procedura individuandola per comodità di comprensione in due fasi, nella:

- A) Dichiarazione I fase
- B) Notifica II fase

I FASE:

Deve essere accertata l'esistenza dell'interesse culturale che si intende tutelare, come previsto art. 10 comma 3, nei particolari elementi connessi alla sua natura, come ad esempio: artistici, antropologici, storici, archeologici ecc., individuati dalla legge senza dubbio indicati in modo non tassativo od esaustivo.

Il provvedimento dichiarativo come è dato di comprendere, considerata **la particolare discrezionalità**, dovrà essere dagli organi competenti ampiamente dettagliato e motivato per la oggettiva tutela del bene in rapporto anche con le esigenze dei proprietari, queste sono senz'altro limitate ma non per questo meno importanti e quindi da considerarsi con la dovuta attenzione anche in funzione del valore costituzionale del diritto di proprietà.

L'orientamento giurisprudenziale afferma la natura dichiarativa e non costitutiva del provvedimento impositivo del vincolo;

“Vi deve essere la comparazione di ogni interesse in gioco e quindi deve ritenersi necessario per garantire il rispetto del generale principio di proporzionalità delle azioni amministrative che impongono di perseguire le finalità contemplate dalle norme e con il minor sacrificio possibile per gli interessi coinvolti” (estratto da massime della Cassazione)”

ART 14 PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE

Il sovrintendente avvia il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale che può avere impulso su richiesta di:

Regioni od altro ente territoriale

Proprietario, possessore, detentore a qualsiasi titolo della cosa che forma oggetto di verifica dando nel contempo: le comunicazioni:


Comunicazione ed individuazione formale degli elementi di identificazione e valutazione delle prime indagini ex art.10

Concessione di un termine non inferiore a giorni trenta per osservazioni da parte degli interessati.

Emana provvedimenti cautelari per la protezione del bene oggetto di verifica.

La sovrintendenza esaurita la fase che chiamo istruttoria provvede a trasmettere il dossier al ministro dei beni culturali e paesaggistici quale organo competente in via esclusiva per la dichiarazione e funzioni di tutela, questi deve emettere ai sensi comma 5 il relativo provvedimento Il provvedimento sotto forma di decreto dovrà essere specificatamente motivato e dovrà far riferimento agli atti e documenti, eventuali perizie, valutazioni della sovrintendenza come quelli presentati dalle parti memorie comprese.

In sintesi l'iter si può così sinteticamente rappresentare:



II
DEVE CONTENERE

MOTIVAZIONE CHE DEVE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE ATTI E DOCUMENTI E MEMORIE
PRODOTTE

DOVRA'CONTENERE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LA SUA INDIVIDUAZIONE,
CARATTERISTICHE DEL VINCOLO SIA PER DELIMITARE I POTERI DELLA AMMINISTRAZIONE E PER
EVITARE CHE ALCUNI BENI RIMANGANO SPROVVISTI DELLA TUTELA ACCORDATA

II

LA DICHIARAZIONE DOVRA' INDICARE

- A) TERMINE ENTRO IL QUALE PORRE OPPOSIZIONE
- B) DOVRA' INDICARE L'AUTORITA' O L'ORGANO AL QUALE PUO' ESSERE PRESENTATO
RICORSO GIURISDIZIONALE O
- C) AMMINISTRATIVO IN OPPOSIZIONE

Contro il provvedimento il soggetto interessato può esercitare alcune azioni previste nel
sotto indicato articolo.

ART. 16 TIPI DI RICORSI AMMINISTRATIVI

A) RICORSO AL MINISTRO

Per motivi di legittimità e di merito deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica della
dichiarazione; il Ministro sentito gli organi competenti decide sul Ricorso entro 90 giorni dalla
presentazione, nelle more sospende il provvedimento ma non le eventuali misure cautelari; **nel
caso di mancata decisione si ha il silenzio rigetto.**

B) RICORSO ALLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
TAR E VARI GRADI DI APPELLO.

In relazione a quanto si qui esposto credo sia anche utile ricordare alcuni articoli del Codice
relativi alle scoperte fortuite che fanno il paio con la previsione dell'art. 932 codice civile
(tesoro)

Brevemente riporto i contenuti:

- 1) Lo scopritore deve denunciare alle Autorità (sindaco, carabinieri o P.S. ecc.) entro 24 dal
rinvenimento del bene rinvenuto, art.90 e 91
- 2) Devono essere presi provvedimenti temporanei di sicurezza del bene rinvenuto
- 3) Ai sensi art. 92 lo scopritore ha diritto di percepire un premio pari ad ¼ del valore del bene
rinvenuto
- 4) Ai sensi art. 93 descrive come si determina il valore del bene rinvenuto e quindi l'entità del
premio viene prevista la procedura dell'arbitrato in caso di contrastata valutazione.

A sostegno della difesa del bene con prerogativa di bene culturale vi sono sanzioni il cui contenuto
mi riservo nei prossimi incontri telematici di meglio analizzarle, qui per ora basti la citazione:

SANZIONI PENALI

ART 169 OPERE UILLECITE LETTERA A)

ART 170 USO ILLECITO

ART 171 COLLOCAZIONE E RIMOZIONE ILLECITA

ART 175 RICERCHE SENZA AUTORIZZAZIONE- LETTERA B) MANCATA DENUNCIA DI RITROVAMENTO FORTUITO DELLE COSE INDICATE ALL' ART 10 O NON PROVVEDE ALLA LORO CONSERVAZIONE

ART 176 IMPOSSESSAMENTO ILLECITA DI BENI CULTURALI APPARTENENTI ALLO STATO INDICATI ALL'ART. 10 DEL CODICE

ART 178 CONTRAFFAZIONI ANCHE LETTERA B)

AERT 180 INNOSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON RIFERIMENTO ALL'ART 650 CODICE PENALE.

Per quanto sin qui esposto si può constatare che il legislatore con il Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici ha voluto individuare la nozione di patrimonio culturale in un' unica categoria ove le cose di interesse numismatico e la moneta specificatamente fanno parte; questo sforzo mira ad ottenete e conseguire anche una maggiore tutela sul bene .

Nel prossimo incontro didattico sulla base delle considerazioni qui svolte vedrò di analizzare la questione delle monete antiche detenute dai privati ed analizzare la questione se queste possono assurgere in ogni caso a testimonianza di bene culturale e quali possano essere i limiti della circolazione di questa tipologia di monete.

Già da adesso mi permetto di richiamare alla vostra attenzione alcune cautele da attuare in occasione dell'acquisto del bene numismatico che per la sua varietà non è solo la moneta ma deve essere compreso nella sua ampia accezione come le medaglie, i sigilli ecc. ecc.

CAUTELE SUGGERIMENTI:

- a) Documentare sempre la provenienza dell'acquisto, dichiarazioni, fatture, ricevute dettagliate; ciò serve anche per eventuali contestazioni inerenti vizi difetti carenze di qualità;
- b) Conoscenza del soggetto venditore, possibilmente acquistare le monete in negozi specializzati e da commercianti seri o partecipare alle aste che si tengono numerose;
- c) Una raccolta ordinata lo è anche da un punto di vista documentale: a dove proviene, chi è il venditore, il costo, dove e quando.

E' importante ciò perché se un domani si deve vendere la raccolta si sa fornire all'acquirente i dati necessari e quindi poter vendere le monete al prezzo corretto e non sotto banco.

E' importante avere la disponibilità della documentazione nel caso di controlli della Finanza o delle autorità giudiziarie.

- d) Le monete quindi non si devono acquistare al di fuori di queste regole.

IN CONCLUSIONE:

La normativa che disciplina il bene culturale è propria di ogni Stato sovrano che quindi legifera in propria autonomia con rapporti convenzionali con le altre Nazioni.

Non è nel mio intento dare valutazioni o fare confronti con legislazioni di altre nazioni, questa normativa contenuta nel Codice, fonte secondaria, però pur ponendo dei punti fermi e chiarendo molti aspetti della materia, ancora non è realmente adeguata alle previsioni costituzionali di privilegiare la diffusione della cultura, è ancora troppo burocratizzata quasi imbavagliata dalla troppa paura di non poter tutelare e conservare il bene culturale ed ancora non sa trovare il modo di tradurre efficacemente la positiva energia che proviene dalle norme costituzionali per aprirla effettivamente al mondo del così detto sociale e soprattutto al mondo del lavoro.

Faccio un invito a tutti i presidenti o responsabili dei Circoli Numismatici di voler dedicare periodicamente ai propri iscritti una lettura ed un commento dei passi più rilevanti del Codice citato e suoi riferimenti che disciplinano la scienza Numismatica, favorendo così una cultura di rispetto delle norme di legge e favorendo soprattutto il formarsi di una coscienza sociale dove il bene culturale deve essere considerato un patrimonio della collettività e quindi rispettato.

Così facendo, cosa molto importante, si potranno cogliere osservazioni e valutazioni che, raccolte, potrebbero essere utili per una più ampia analisi e costituire un punto di partenza tecnico da sottoporre alle Autorità competenti, ricordo a questo proposito quanto prevede all'art. 50 la Costituzione:

“Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”